

# **COMUNE DI ARTA TERME**

# Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

# **SEDUTA DEL 27/12/2023**

OGGETTO: IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE AUTONOMA (ILIA) - DETERMINAZIONE

**ALIQUOTE 2024** 

L'anno **duemilaventitre** il giorno **27** del mese di **Dicembre** convocato per le ore **19:30**, con avviso e ordine del giorno spediti nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ORDINARIA.

A trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta PUBBLICA

#### Sono intervenuti:

Nominativo	Carica	Р	Α
FACCIN ANDREA	Sindaco	X	
SANNA ELISA	Consigliere	X	
COZZI VALENTINA	Consigliere	X	
SANDRI CRISTIAN	Consigliere	X	
GONANO LUIGI	Consigliere	X	
DI GALLO ITALO	Consigliere	X	
DELLA SCHIAVA KATIA	Consigliere	X	
GIARLE NICOLA	Consigliere	X	
GORTANI PIETRO	Consigliere	X	
DE TONI NICOLE	Consigliere	X	
LONGO LORENZO	Consigliere	Х	
DELLI ZUANI LORENZO	Consigliere	X	
DE COLLE STEFANO	Consigliere	Х	
	•	13	0

Assume la presidenza il sig. Andrea Faccin nella sua qualità di Sindaco.

Assiste il Segretario Comunale Comunale sig. Nicola Gambino

La seduta è legale ed il Presidente apre la discussione sull'oggetto sopra indicato.

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

**PREMESSO** che con Legge Regionale 14 novembre 2022, n. 17 è stata istituita l'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) che sostituisce, nei comuni della regione, a decorrere dal 1° gennaio 2023, l'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

**PRESO ATTO** che la L.R. 14 novembre 2022, n. 17 succitata disciplina l'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA), salvo per quanto attiene al versamento, alla riscossione, all'accertamento, alle sanzioni, al contenzioso, agli istituti deflattivi del contenzioso e ad ogni ulteriore modalità di gestione e applicazione dell'imposta, fattispecie per le quali rinvia alle disposizioni statali vigenti in materia di IMU, contenute nell'art. 1, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, in quanto compatibili;

**VISTI** l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, con particolare riferimento alle disposizioni cui la L.R. n. 17/2022 fa esplicito rinvio nonché l'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla citata L. n. 160/2019;

**VISTO** l'art. 2 della L.R. 17/2022 succitata il quale prevede che il presupposto dell'imposta è il possesso degli immobili siti nei comuni del territorio della regione;

**RICHIAMATI**, in particolare, l'art. 3 della L.R. 17/2022, contenente le definizioni di fabbricato, fabbricato strumentale all'attività economica, area fabbricabile e terreno agricolo e l'art. 4 contenete le definizioni di abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), e dei fabbricati assimilati all'abitazione principale;

**PRESO ATTO** che ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera a) sono esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, l'abitazione principale o assimilata, come definite dall'articolo 4, comma 1, lettere a) e b) della medesima legge, a eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;

**RICHIAMATO**, altresì, l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile all'ILIA in virtù di quanto disposto dall'art. 15 della L.R. n. 17/2022;

VISTO l'art. 9 della L.R. n. 17/2022 citata rubricato "Aliquote" ed in particolare:

- il comma 1 il quale fissa l'aliquota di base, per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, allo 0,5 per cento con possibilità per i comuni di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- il comma 2 il quale fissa l'aliquota di base, per il primo fabbricato ad uso abitativo, diverso dall'abitazione principale o assimilata di cui all'art. 4, allo 0,86 per cento con possibilità per i comuni di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- il comma 3 il quale fissa l'aliquota di base, per i fabbricati ad uso abitativo, diversi dall'abitazione principale o assimilata di cui all'articolo 4 e ulteriori rispetto a quello di cui al comma 2, allo 0,86 per cento con possibilità per i comuni di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- il comma 4 il quale fissa l'aliquota di base, per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, allo 0,1 per cento con possibilità per i comuni di ridurla fino all'azzeramento;
- il comma 6 il quale fissa l'aliquota di base, per le aree fabbricabili di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), allo 0,86 per cento con possibilità per i comuni di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- il comma 7 il quale fissa l'aliquota di base, per i fabbricati strumentali all'attività economica, allo 0,86 per cento con possibilità per i comuni di aumentarla sino allo 0,96 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- il comma 8 il quale fissa l'aliquota di base, per gli immobili diversi da quelli di cui ai commi da 1 a 7, allo 0,86 per cento con possibilità per i comuni di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento:

**VISTO** l'art. 12, comma 1, lettera c) della L.R. n. 17/2022 il quale dispone che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina come individuate dalla circolare del Ministero delle Finanze del 14 giugno 1993, n. 9, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 141 del 18 giugno 1993;

VISTO l'art. 9, comma 1, della L.R. n. 17/2022 citata secondo cui:

- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

- la detrazione di euro 200,00 si applica agli alloggi regolarmente assegnati dalle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER), di cui alla legge regionale 27 agosto 1999, n. 24;

**PRESO ATTO** che il comma 1 dell'art. 10 della L.R. n. 17/2022 prevede la riduzione del 25% dell'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune ai sensi dell'articolo 9, commi 2 e 3, per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431;

**RICHIAMATA** la previsione del comma 2 dell'art. 10 della L.R. n. 17/2022 il quale prevede che per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in regione a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta è applicata nella misura della metà;

PRESO ATTO di quanto previsto dall'art. 14 della L.R. n. 17/2022 in materia di obbligo di pubblicazione, ed in particolare che, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i regolamenti comunali e le delibere dei consigli comunali di approvazione delle aliquote relative all'imposta sono inviati al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nel Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, secondo le specifiche tecniche del formato elettronico di cui all'articolo 13, comma 15 bis, del decreto legge 201/2011 convertito dalla legge 214/2011;

**ATTESO** che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1 della L. 160/2019, richiamato dall'art. 14, comma 2 della L.R. n. 17/2022, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno previo inserimento, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, delle aliquote e del regolamento entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

VISTO il Decreto MEF del 7 luglio 2023 il quale, oltre ad aver individuato le fattispecie ai fini della diversificazione delle aliquote IMU, ha stabilito le modalità di elaborazione e trasmissione del prospetto, recante le fattispecie di interesse selezionate, tramite l'applicazione informatica disponibile nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale e ha previsto, quale decorrenza dell'obbligo di utilizzare il prospetto, l'anno di imposta 2024;

**PRESO ATTO** che il Servizio tributi locali della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con la circolare n. 4/STL/2023 chiarisce che il decreto Mef succitato non trova applicazione per i Comuni del Friuli Venezia Giulia e che, di conseguenza, le delibere di approvazione delle aliquote ILIA non saranno redatte mediante il nuovo applicativo presente sul Portale del Federalismo Fiscale, ma seguiranno il medesimo iter già utilizzato per l'anno 2023 in conformità a quanto previsto dal citato articolo 14;

VISTA la deliberazione n. 10 del 16.02.2023 di approvazione delle aliquote ILIA per l'anno 2023;

**EVIDENZIATO** che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

#### VISTI:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 151 del d. lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 25 luglio 2023 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 181 del 4 agosto 2023) avente ad oggetto il processo di redazione del bilancio di previsione degli enti locali;

**VISTO** il regolamento comunale per la disciplina dell'applicazione dell'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA), approvato con delibera consiliare n. 9 del 16.02.2023 e modificato con delibera consiliare di data odierna;

# **ACQUISITI**

• sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità contabile del Responsabile del servizio finanziario;

**VISTO** il Regolamento comunale di contabilità;

VISTO lo Statuto comunale;

Con presenti e votanti favorevolmente n. 13 consiglieri;

#### **DELIBERA**

- 1. di dare atto che quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2. di approvare, per l'annualità 2024, le aliquote dell'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA), così come risultanti dal prospetto di seguito riportato:

Tipologia imponibile	Aliquota	
Abitazione principale ed immobili equiparati ad abitazione principale di categoria catastale diversa da A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (non più di una per categoria catastale C/2, C/6, C/7)	Esenti per legge	
Abitazione principale classificata nelle categorie catastali	4‰	
A/1, A/8 o A/9 e relative pertinenze (non più di una per categoria catastale C/2, C/6, C/7)	con detrazione di € 200,00	
Primo fabbricato ad uso abitativo diverso dall'abitazione principale o assimilata	10‰	
Fabbricati ad uso abitativo, diversi dall'abitazione		
principale o assimilata e ulteriori rispetto a quello di cui al punto precedente	10‰	
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis, del D.L. 557/1993	0‰	
Terreni agricoli e terreni incolti (Comune montano)	esenti per legge	
Aree fabbricabili di cui all'art. 3, comma 1, lettera c) della LR 17/2022	10‰	
Fabbricati strumentali all'attività economica	8,2‰	
Fabbricati NON strumentali all'attività economica censiti		
catastalmente nella categoria D (escluso D/10), categoria B, C/1, C/3, C/5, A/10	8,2‰	
Immobili diversi da quelli sopra elencati (aliquota ordinaria)	10‰	

- 3. di prendere atto che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2024;
- 4. di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019;

Infine, il consiglio comunale, stante la necessità e urgenza di provvedere, con presenti e votanti favorevolmente n. 13 consiglieri

### **DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003 e ss.mm.ii.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

Il Sindaco
Andrea Faccin
Atto Firmato Digitalmente

Il Segretario Comunale Nicola Gambino Atto Firmato Digitalmente